COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza da altri Stati membri (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960 con la quale si stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 che proroga e modifica detta decisione del 27 luglio 1960,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Vista la lettera del 6 dicembre 1961 con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga e la modifica delle suddette decisioni della Commissione,

Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 che proroga e modifica la suddetta decisione del 28 giugno 1961 per quanto concerne il pane,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo 226, era da ricercarsi nel divario dei prezzi applicati rispettivamente nella Repubblica federale e nei Paesi Bassi per il prodotto considerato; che tale divario di prezzi sussiste tuttora;

Considerando che l'esame complessivo del problema condotto di concerto con i rappresentanti degli Stati membri interessati non ha dato origine a contestazioni che giustificano la modifica della tassa di compensazione,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza da altri Stati membri è prorogata fino al 30 giugno 1962, salvo l'entrata in

(1) I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede.

vigore, prima di tale data, di una decisione presa in base alle disposizioni adottate dal Consiglio, a norma dell'articolo 235 del Trattato, che preveda la percezione di una tassa all'importazione in uno Stato membro su determinate merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Bruxelles, 27 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960, con la quale si stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 che proroga e modifica detta decisione del 27 luglio 1960,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Viste le lettere del 6 e 16 dicembre 1961 con le quali il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica delle suddette decisioni della Commissione,

Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 che proroga la suddetta decisione del 28 giugno 1961 per quanto concerne la pasta per fondente,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo 226, era da ricercarsi nel divario dei prezzi applicati rispettivamente nella Repubblica federale da un lato e nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia dall'altro, per i prodotti agricoli impiegati dalle industrie alimentari concorrenti; che tale divario di prezzi sussiste tuttora;

Considerando che i paesi esportatori di pasta per fondente concedono generalmente una restituzione al fine di abbassare il prezzo dello zucchero al livello del mercato mondiale; che l'esame condotto di concerto con gli Stati membri interessati ha dimostrato l'utilità di una stabilizzazione e armonizzazione dei regimi di restituzione per quanto concerne lo zucchero contenuto nella pasta per fondente esportata dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia verso la Germania, nonchè un'armonizzazione di tali regimi con quello del traffico di perfezionamento che si svolge nell'area della Comunità; che, tenendo conto di un costo medio sul mercato mondiale di 28 DM per 100 kg di zucchero e di un onere nella misura del 35 % della tariffa esterna comune dell'80 %, può essere adottato un livello di 35 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che, tenendo conto del suddetto prezzo di 35 DM dello zucchero, i divari di costo della materia prima fra gli Stati membri esportatori e la Germania possono essere stabiliti in 45,60 DM per 100 kg di pasta per fondente; che tale differenza è parzialmente coperta dal dazio doganale del 21 % sul prezzo del prodotto pari a 8,94 DM, dato che il prezzo medio del prodotto, negli ultimi tre mesi del 1961, è stato di 42,58 DM per 100 kg;

Considerando che la percezione di una tassa sui prodotti importati dagli Stati membri non sarebbe più giustificata ove avesse per effetto

(1) I testi tedesco, olandese e francese sono i soli facenti fede.